

maggior parte trascurata l'esecuzione delle medesime è divenuta questa Attuale Deputazione all'estesa dei seguenti Capitoli, i quali comprendendo tanto le prime, che le posteriori sopra enunziate providenze nell'argomento, dovranno essere immancabilmente osservate.

I. E' vietato l'ingombro di qualunque Strada rotabile, Portico, o altro Pubblico Luogo con Rovinazzi di qual si voglia natura, ed ogni altra cosa che difficoltar potesse il libero passaggio, o disdica alla Polizia.

II. Sarà obbligo dei Proprietari ai quali appartengono di farli tradurre a proprie spese, dentro giorni otto dalla pubblicazione del presente, in uno dei tre luoghi, che si assegnano a contenerli, e sono la Piazza della Colonna a S. Sofia, quella vicina a Codalunga, ed il Prato della Vale nel sito destinato da quella Nobile Presidenza, colla quale doverassi andare d'intelligenza al caso di trasporti. Lo stesso dovrassi eseguire anco pei Rovinazzi, che si accumulassero in seguito per ristauri o nuove fabbriche.

III. Li Nobili Cavalieri di Comun sopraveglieranno all'esecuzione di questo ordine, i di cui inobbedienti saranno soggetti alla pena fissata fin dall'Epoca 1796. di D. 25. correnti.